



Professionisti Associati
Prato

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Prato, 16 Giugno 2025

Lettera informativa n. 18/2025

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

OGGETTO: PROROGA AL 21 LUGLIO 2025 DEI VERSAMENTI RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI SOGGETTI ISA E FORFETARI

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12 giugno 2025, ha approvato un decreto fiscale che prevede la **proroga** dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per l'anno 2025, a favore dei soggetti che applicano gli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) e di quelli in regime forfetario o di vantaggio ("minimi").

In particolare, i versamenti potranno essere effettuati:

- entro il **21 luglio 2025** (in luogo del 30 giugno), **senza alcuna maggiorazione**;
- dal **22 luglio al 20 agosto 2025**, con **maggiorazione dello 0,4%** a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga si applica ai contribuenti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **ISA** (art. 9-bis del D.L. 50/2017) e che dichiarano ricavi o compensi **non superiori ai limiti** previsti dai relativi decreti ministeriali (5.164.569 euro);
- applicano il **regime forfetario** (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014);
- applicano il regime di vantaggio (c.d. "minimi" – art. 27, c.1, D.L. 98/2011);
- presentano cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento, determinazione forfetaria del reddito, ecc.);
- partecipano a società/associazioni/entità trasparenti con i requisiti sopra indicati.

Il differimento riguarda i versamenti relativi a:

- saldo 2024 e primo acconto 2025 di IRPEF, IRES, IRAP;
- addizionali IRPEF regionale e comunale;
- cedolare secca;
- imposta sostitutiva dovuta dai forfetari e dai minimi;
- IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività.

La proroga si applica inoltre:

- al saldo IVA 2024, se non versato entro il 17 marzo 2025 (con la maggiorazione dello 0,4% mensile fino al 30/06/2025);
- ai contributi INPS (artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle gestioni separate);
- al diritto annuale CCIAA, in quanto legato alla scadenza per il versamento delle imposte sui redditi.

Restano esclusi dalla proroga i soggetti IRES che, per effetto dell'approvazione del bilancio entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, hanno già termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2025.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati